

## **OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE ELARGIZIONE FONDAZIONE CATTOLICAVERONA**

1. L'Assegnatario è tenuto ad impiegare tale importo solo ed esclusivamente per la realizzazione del progetto assegnatario del contributo, nei limiti e alle condizioni approvate dalla Fondazione e nei termini indicati dal progetto stesso.
2. Qualora nel corso della realizzazione del progetto, si manifestino circostanze o esigenze tali da motivare una modifica dello stesso e/o degli obiettivi perseguiti, l'Assegnatario dovrà prendere tempestivo contatto con la Fondazione affinché siano assunte da questa le opportune determinazioni.
3. L'erogazione avverrà, in linea di massima, attraverso il saldo di fatture aventi ad oggetto prestazioni funzionali alla realizzazione del Progetto ed emesse nei confronti dell'Assegnatario in data successiva alla concessione dell'erogazione, salvo diversa determinazione della Fondazione. La stessa potrà effettuare, a suo insindacabile giudizio, anche anticipazioni sull'erogazione concessa o sostenere, sempre direttamente, oneri e spese funzionali al Progetto.
4. L'Assegnatario dovrà comunicare e dimostrare l'avvio della realizzazione del Progetto entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione dell'assegnazione. Resta salva la possibilità che tale termine venga prorogato dalla Fondazione per ulteriori tre mesi su richiesta motivata dell'Assegnatario. Il mancato avvio della realizzazione del Progetto nel termine sopra indicato e, comunque, la mancata comunicazione di cui sopra, comporterà la decadenza dall'assegnazione dell'erogazione, salvo diversa determinazione della Fondazione.
5. Nel caso di progetti annuali o pluriennali, l'Assegnatario dovrà altresì comunicare lo stato d'avanzamento dello stesso con periodicità quanto meno semestrale a far tempo dalla comunicazione d'avvio della realizzazione. La mancata comunicazione dello stato d'avanzamento comporterà la sospensione dell'erogazione che sarà comunicata all'Assegnatario. Nel caso in cui non venga data la comunicazione richiesta entro quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione di sospensione, l'erogazione si intende revocata con conseguente applicazione di quanto disposto all'art. 9. L'Assegnatario dovrà altresì comunicare entro tre giorni l'avvenuto completamento del Progetto. Nel caso in cui, nel corso della realizzazione del progetto, si manifestino circostanze che implicino una modifica delle modalità di realizzazione e/o degli obiettivi perseguiti, l'Assegnatario dovrà darne immediata comunicazione per iscritto alla Fondazione. In tal caso la Fondazione, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere alla revoca in tutto o in parte del contributo.
6. La Fondazione potrà in qualsiasi momento, avvalendosi anche di tecnici di sua fiducia, verificare lo stato d'attuazione del Progetto, nonché acquisire ogni documentazione afferente alle modalità di impiego dell'erogazione, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi che hanno motivato l'erogazione stessa. L'Assegnatario dovrà fornire al riguardo tutte le informazioni richieste, inerenti il progetto e la gestione complessiva dell'Ente. In caso di omissione o di rilascio di informazioni parziali o non veritiere, la Fondazione potrà sospendere l'erogazione o, nel caso e a suo insindacabile giudizio, disporre la revoca.

7. L'Assegnatario dovrà tempestivamente comunicare alla Fondazione eventuali modifiche della sua struttura organizzativa e del Rappresentante Legale, nonché qualsiasi circostanza che possa incidere, in via diretta o indiretta, sulla realizzazione del progetto o sulla sua utilità sociale.
8. L'Assegnatario dovrà preventivamente concordare con la Fondazione le modalità con cui verrà resa pubblica l'avvenuta assegnazione dell'erogazione e sottoporre preventivamente all'approvazione della Fondazione qualsivoglia comunicazione, annuncio, pieghevole, depliant ecc. nei quali sia fatto riferimento all'erogazione e/o alla Fondazione. In caso di eventi pubblici (conferenze stampa, presentazioni, inaugurazioni relative al progetto, ecc.) l'Assegnatario si impegna a segnalare alla Fondazione luogo e data dello svolgimento degli stessi nonché eventuali articoli e testate giornalistiche che citino la Fondazione come sostenitrice dell'iniziativa.
9. L'Assegnatario sarà tenuto alla restituzione delle erogazioni ricevute e comunque a rifondere alla Fondazione le spese da questa sostenute in funzione della realizzazione del progetto nel caso di violazione degli obblighi qui assunti o, comunque, nel caso di mancata realizzazione del progetto conformemente ai limiti e alle condizioni approvate dalla Fondazione e nei tempi previsti, fatta salva ogni diversa determinazione della Fondazione stessa.
10. Nel caso di realizzazione parziale del Progetto, la Fondazione ridurrà proporzionalmente l'importo erogato se il Progetto, a giudizio della Fondazione, è comunque d'utilità sociale. In caso di diversa valutazione da parte della Fondazione, l'Assegnatario sarà tenuto alla restituzione delle erogazioni eventualmente già ricevute.
11. Nel sottoscrivere il presente regolamento contrattuale, l'Assegnatario dichiara di aver preso attenta visione di quanto qui precisato e si impegna, di conseguenza, ad adempiere agli impegni assunti.
12. Per qualsiasi controversia si elegge esclusivamente competente il Tribunale di Verona.